Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – sanzione – continuazione dell'illecito – applicabilità – ratio - presupposti

Descrizione

La continuazione ex art. 81 c.p., istituto di diritto comune, sebbene non espressamente contemplato dall'art. 9 CGS, trova applicazione nell'ordinamento federale (Corte federale d'appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023; Corte federale d'appello, Sez. III, n. 1/2019-2020; Corte federale d'appello, Sez. III, n. 68/2021-2022). La ratio del c.d. cumulo giuridico risiede nel fatto che chi commette più reati - con uno scopo unico - dimostra minore inclinazione criminale rispetto a colui che realizza più reati con più scopi diversi. Per l'applicazione dell'istituto della continuazione, ispirato al principio del *favor rei*, devono sussistere gli elementi costitutivi della pluralità di azioni o omissioni, della pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme) e del collegamento tra le diverse condotte, volte all'esecuzione di un unico disegno criminoso. L'ultimo requisito citato consente di distinguere l'ipotesi del concorso materiale da quella del reato continuato. Infatti, in difetto di uno scopo unitario, il concorso materiale impone di applicare il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata. Se, invece, gli stessi illeciti sono commessi sulla base di un disegno complessivo e unitario, troverà applicazione la sanzione prevista per l'ipotesi disciplinare più grave, aumentata fino al triplo

Stagione Sportiva

2023-2024

Numero

n. 86/CFA/2023-2024/F

Presidente

Torsello

Relatore

Pittalis

Riferimenti normativi

art. 14 CGS; art. 81 CP

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0086 CFA del 16 febbraio 2024 (Sig. Giuseppe Vinci-Manduria Sport/Procura federale interregionale)